



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

PUBBLICAZIONE TECNICA ORDINATIVA

TER.O-00-00-CERTIFICAZIONE-001

**Certificazione, qualificazione e omologazione di
materiali militari terrestri:
termini, definizioni, abbreviazioni e sigle**

Edizione base: 14 dicembre 2020

Emendamento: 1 - 28 ottobre 2022

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE

Questo documento si compone di 22 pagine, compresi il frontespizio e gli allegati, così ripartite:

NR PAGINA/E	PUBBLICAZIONE DI ORIGINE	
	EDIZIONE	NR PAGINA/E
I (Frontespizio)	TER.O-00-00-CERTIFICAZIONE-001-R001	stessa
Da pag II a pag VIII	TER.O-00-00-CERTIFICAZIONE-001-R001	stessa
Da pag. 1 a pag. 14	TER.O-00-00-CERTIFICAZIONE-001-R001	stessa

ESTREMI DI APPROVAZIONE

La presente pubblicazione tecnica: **TER.O-00-00-CERTIFICAZIONE-001-R001**

dal titolo: **Certificazione, qualificazione e omologazione di materiali militari terrestri:
termini, definizioni, abbreviazioni e sigle**

È APPROVATA

dal Direttore di TERRARM alla data della firma digitale riportata nel frontespizio.

ABROGA E SOSTITUISCE:

1. La pubblicazione TER.O-00-00-CERTIFICAZIONE-001-B000, edizione base 2020;
2. Il paragrafo 5 (Definizioni) della pubblicazione
TER-G-021, edizione base 2017;
3. Il paragrafo 5 (Definizioni) della pubblicazione TER-G-026/*INTERIM*, edizione base 2019.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Questa pubblicazione è disponibile in formato elettronico ai seguenti URL:

Rete INTRANET:

<https://intranet.sgd.difesa.it/Terrarm/Pagine/elenco-pubblicazioni.aspx>

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI CORRELATE

TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001	<i>Struttura e numerazione delle pubblicazioni tecniche emanate dalla Direzione degli armamenti terrestri.</i>
TER-G-021	<i>Omologazione e qualificazione di materiali per l'impiego militare, edizione Base dicembre 2017.</i>
TER-G-026/INTERIM	<i>Certificazione e qualificazione di materiali per l'impiego militare, edizione Base dicembre 2019.</i>

INDICE GENERALE

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE	II
ESTREMI DI APPROVAZIONE	III
ELENCO DI DISTRIBUZIONE	V
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI CORRELATE	VI
INDICE GENERALE	VII
1 OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE	1
2 SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE	1
3 CAMPO DI APPLICAZIONE	1
4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	1
5 TERMINI E DEFINIZIONI	2
6 SIGLE ED ABBREVIAZIONI	12

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

1 OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente pubblicazione ha per oggetto l'insieme dei termini e delle espressioni utilizzate in comune dalle pubblicazioni che disciplinano la certificazione, l'omologazione e la qualificazione dei materiali militari terrestri.

2 SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE

Lo scopo della presente pubblicazione è quello di definire e normalizzare l'uso dei termini di cui al precedente paragrafo 1, al fine armonizzare le norme tecniche di settore.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione di questa norma tecnica corrisponde all'insieme di pubblicazioni che vi fanno espresso richiamo per la definizione, in tutto o in parte, dei termini in esse utilizzati.

NOTA 1

le parole per le quali né questa pubblicazione, né le altre correlate, forniscono una definizione specifica, assumono il significato dato dalla versione più recente del dizionario di riferimento per la Pubblica amministrazione (Devoto-Oli).

NOTA 2

alcune delle parole o espressioni contenute in questa sezione possiedono nella lingua italiana uno o più significati alternativi. Nelle pubblicazioni che fanno esplicito riferimento a questa norma tecnica deve essere evitato l'uso di questi termini se non con il significato definito nella presente pubblicazione.

4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Pubblicazione SMD-PG-001, Direttiva per la pianificazione generale della Difesa, edizione 2008, dello Stato maggiore della difesa.
- *Direttiva per la trattazione delle esigenze operative*, edizione 2009, dello Stato maggiore della difesa.
- Pubblicazione SGD-G-020, *Direttiva per l'avvio delle attività tecnico amministrative di acquisizione dei sistemi d'arma complessi dell'Amministrazione Difesa*, edizione 2009, del Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale armamenti.
- Pubblicazione NATO AAP-6, *NATO Glossary of terms and definitions*, edizione 2019;
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 maggio 2001, n. 1088, *Guida alla redazione dei testi normativi* (GU Serie Generale n.101 del 3 maggio 2001 - Supplemento ordinario n. 105);
- Pubblicazione 4012, *Direttiva per il riconoscimento della idoneità all'impiego militare e l'introduzione in servizio dei nuovi sistemi dell'Esercito*, edizione 2017, dello Stato maggiore dell'Esercito.

- Pubblicazione 5895, *Nomenclatore Militare Esercito*, edizione 1998 dello Stato maggiore dell'Esercito.

5 TERMINI E DEFINIZIONI

NOTA 1

Un termine od un'espressione vengono indicati, all'interno della propria definizione, mediante le iniziali minuscole, ciascuna seguita da un punto, delle parole di cui essi si compongono (incluse le congiunzioni).

NOTA 2

I termini riportati con le iniziali maiuscole indicano che la definizione associata è concretizzata attraverso l'emanazione di un atto, di natura ufficiale, avente il medesimo nome. Essi devono, pertanto, essere trascritti con la stessa grafia a prescindere dall'uso dell'iniziale maiuscola per ragioni di ortografia.

5.1 Accettazione

Atto con cui si esprime il consenso ad una proposta. Nell'ambito del procedimento amministrativo, quando l'accettazione provenga da un soggetto pubblico, questa non implica, per ciò solo, l'esercizio di un potere di controllo o di verifica, potendo il soggetto pubblico, con l'accettazione, limitarsi a prendere atto di quanto rappresentato nel documento originato dal soggetto "proponente" ed a formalizzarne il contenuto allo scopo di consentire l'ulteriore svolgimento dell'iter procedimentale.

5.2 Approvazione

Provvedimento mediante il quale la Pubblica Amministrazione rende efficaci ed eseguibili atti già compiuti e perfetti.

In sede di approvazione viene di norma esercitato un controllo sulla legittimità e sul contenuto dell'atto sottoposto ad approvazione.

Tale controllo discende dalla posizione di sovraordinazione dell'ente approvante o, comunque, dalle specifiche competenze istituzionali ad esso attribuite dalla legge.

5.3 Approvazione di Sicurezza delle Informazioni

Documento con il quale l'Autorità nazionale per la sicurezza^{1,2} certifica l'idoneità dell'articolo alla trattazione di informazioni classificate nella configurazione definita, a

¹ L'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) è l'autorità che, all'interno di ciascuno stato membro, è responsabile della protezione delle informazioni classificate dell'Alleanza atlantica. In Italia l'ANS è responsabile anche della tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle nazionali classificate.

² Dati i possibili significati alternativi del lemma *sicurezza*, in questa sede si stabilisce di utilizzare tale termine unicamente nel senso qui espresso (tutela delle informazioni), e di utilizzare, per esprimere i concetti di *sicurezza antinfortunistica* e *tutela della salute*, la parola anglosassone *safety*.

premessa della sua eventuale installazione per la quale è prevista la relativa «certificazione di sicurezza».

5.4 **articolo (di configurazione)**

Materiale, componente, manufatto, veicolo o sistema più o meno complesso, caratterizzato da una sua propria configurazione (o formula di fabbricazione) ed un identificativo alfanumerico univoco (numero di particolare, v.), con il quale esso è riconosciuto nella documentazione tecnica ed, eventualmente, all'interno di una configurazione (v.) più estesa.

Il contesto in cui il termine è utilizzato deve consentire di distinguere, in modo non ambiguo, quando l'espressione a.d.c. è di volta in volta utilizzata per identificare un tipo di articolo oppure le istanze materiali dell'articolo stesso, oppure entrambi.

All'interno di una configurazione (v.) si riconoscono diversi livelli di a.d.c. in relazione alla struttura completa del sistema superiore finale come descritto nel progetto. Il primo livello è costituito sempre dal sistema superiore finale (per esempio il sistema d'arma).

L'a.d.c. di primo livello è anche denominato *articolo (di configurazione) principale*;

L'attribuzione del livello viene effettuata in base all'utilizzo e non alla natura dell'a.d.c.

Pertanto uno stesso a.d.c. è di primo livello se utilizzato come sistema finale mentre è di secondo quando è impiegato da un sistema superiore (l'apparato radio se usato per l'uso autonomo è di primo livello, mentre se fa parte degli equipaggiamenti del veicolo è di secondo livello).

5.5 **as built (configurazione)**

Configurazione (v.) posseduta da un esemplare di articolo al termine della fase di produzione industriale.

5.6 **as delivered (configurazione)**

Configurazione (v.) posseduta da un esemplare di articolo così come consegnato all'utente.

5.7 **as designed (configurazione)**

Configurazione (v.) di un articolo al termine della fase di progettazione.

5.8 **as mantained (configurazione)**

Configurazione (v.) riferita ad un determinato momento del ciclo di vita di un esemplare di articolo, dopo la consegna all'utilizzatore.

5.9 **autorità di progetto (in inglese: *design authority*)**

È il soggetto che ha l'effettiva conoscenza per aver progettato e realizzato un singolo articolo di configurazione (v.) o per averne ricevuto, come licenziatario, la conoscenza da parte dell'a.d.p. originaria.

5.10 **Autorizzazione ad Operare sul Sistema**

Atto di competenza di TERRARM ai fini della verifica di rispondenza di un esemplare di articolo ai requisiti tecnici e di *safety*³ fondamentali. Viene rilasciato sulla base del Giudizio di Agibilità Industriale (v.) e consente l'impiego dell'articolo da parte di personale sperimentatore (v.) per l'esecuzione di prove tecniche finalizzate ad avere un quadro esauritivo riguardo alle proprietà e prestazioni, con particolare riferimento alla *safety*.

5.11 **Autorizzazione all'Impiego Sperimentale**

Atto di competenza di TERRARM emanato al termine delle verifiche di rispondenza ai requisiti tecnici e di *safety* fondamentali (v. *autorizzazione ad operare sul sistema*) e consente l'impiego da parte di personale professionista dell'Amministrazione della difesa nell'ambito delle attività finalizzate alla validazione operativa ed all'Approvazione di Sicurezza delle Informazioni (v.), quest'ultima se prevista.

5.12 **capitolato tecnico**

Documento, elaborato da TERRARM e concordato con l'Industria, con il quale si fa assumere rilevanza contrattuale ad una specifica tecnica (v.) e si definiscono le attività a carico del/dei contraente/i.

5.13 **caratterizzazione**

Attività con la quale vengono misurate una o più proprietà di un articolo senza riferimento ad eventuali criteri di accettabilità dei valori rilevati (vedere: *requisito*, al punto 5.43).

5.14 **certificato di conformità**

Dichiarazione che il Responsabile del sistema (v.) o un produttore o un fornitore è tenuto a rilasciare, assumendone pertanto la responsabilità, e che attesta l'identità fra la configurazione (v.) di uno specifico esemplare di articolo ed una configurazione data quale riferimento, avendo adottato un sistema di assicurazione qualità rispondente ai requisiti dettati dalle pertinenti norme ISO o AQAP.

5.15 **certificato di rispondenza tecnica**

Atto con cui il Direttore di TERRARM dichiara che le caratteristiche ovvero le prestazioni di un articolo (v.) soddisfano i requisiti (v.) elencati in una specifica tecnica (v.) senza pronunciarsi sull'idoneità all'impiego né sulla potenziale utilità ai fini militari, di quanto certificato (v. *qualificazione*).

³ Dati i possibili significati alternativi del lemma *sicurezza*, in questa sede si stabilisce di utilizzare la parola anglosassone *safety* per esprimere i concetti di *sicurezza antinfortunistica* e *tutela della salute* e di utilizzare il termine *sicurezza* unicamente nell'ambito della tutela delle informazioni.

5.16 certificazione di tipo

Atto con cui il Direttore di TERRARM dichiara che le caratteristiche di prestazione e sicurezza di un sistema (v.) o di un articolo (v.) soddisfano i requisiti per esso definiti. Per effetto della c.d.t. tutti gli esemplari aventi configurazione identica a quella certificata sono ritenuti conformi alla specifica tecnica (v.) a cui il certificato fa riferimento (v. *dichiarazione di conformità*) e quindi appartenenti al tipo (v.).

5.17 codice articolo o numero di disegno

Identificativo⁴ costituito da una successione di caratteri alfanumerici (con o senza l'uso di punteggiatura separatrice) assegnato a un articolo (v.) dall'autorità di progetto (v.) al fine di poterlo riconoscere univocamente nella documentazione tecnica ovvero all'interno di una configurazione (v.).

5.18 codice costruttore

Identificativo attribuito al costruttore di un articolo di configurazione e che, associato al codice articolo (v.) consente di identificare univocamente l'articolo stesso nella documentazione tecnica ovvero all'interno di una configurazione (v.).

5.19 configurazione

Insieme completo delle caratteristiche funzionali e fisiche, nonché delle relazioni strutturali che tra esse intercorrono, sufficiente a descrivere e identificare univocamente un articolo.

Per le sostanze chimiche ed i preparati, la c. si identifica con la formulazione (v.), eventualmente associata al processo di fabbricazione quando le caratteristiche del prodotto finito dipendono anche dalle modalità con cui lo si ottiene.

La rappresentazione di una c. richiede che ogni singola caratteristica fisica (componente) sia identificata in modo univoco da appositi descrittori (vedere punto 5.16).

La c. di un sistema, più o meno complesso ed articolato, è l'insieme delle c. degli articoli che lo compongono e delle relazioni strutturali che tra essi intercorrono.

5.20 configurazione base

Una configurazione (v.) presa come riferimento per la definizione di un'altra configurazione, considerata variante (v.) rispetto alla prima.

In relazione al ciclo di vita di un sistema, la c.b. può essere:

as designed (v.);

as built (v.);

as delivered (v.);

as maintained (v.).

⁴ Identificativo da non confondere con NUC o NSN, a cui spesso si associa.

5.21 controllo di configurazione

Il c.d.c., che rientra nel concetto più ampio di gestione della configurazione, consiste in due principali di attività:

- Studio, sviluppo, elaborazione, emissione, valutazione e coordinamento delle modifiche tecniche nonché introduzione delle modifiche nella configurazione (v.) di un articolo (v.), a partire dalla sua configurazione base.
- Individuazione e registrazione della configurazione raggiunta da ciascuno degli esemplari di articolo esistenti in servizio presso le Forze armate durante tutto il ciclo di vita degli stessi.

5.22 destinazione d'uso

Certificazione dell'idoneità di un articolo (v.) ad un impiego limitato ad uno specifico ambito, ovvero all'interno di ben determinato/a sistema/configurazione.

5.23 determinazione

Analisi, verifica o esame condotti direttamente su un articolo (v.) o su un materiale (o su loro campioni rappresentativi), in base ad una metodologia ben definita, per stabilire la natura o il valore di una data caratteristica.

5.24 documento di configurazione

Documento che contiene la descrizione completa della configurazione (v.) di un articolo (v.).

5.25 esemplare (di articolo)

Articolo (v.) realizzato in base ad una determinata configurazione (v.) e considerato distinto dagli altri della stessa tipologia. Questa distinzione può essere tracciata mediante l'attribuzione di un numero di matricola, di serie o di lotto, in funzione della natura dell'articolo stesso.

5.26 Esigenza Operativa

Documento che delinea la/le capacità da acquisire per assolvere una o più missioni. Equivale al *Mission Need Document* (MND) descritto nella pubblicazione NATO AAP 20 e relativa implementazione nazionale.

5.27 formulazione

Elenco completo delle sostanze chimiche o dei preparati che compongono un prodotto o preparato chimico finito, unitamente alle rispettive quantità.

5.28 Giudizio di Agibilità Industriale

Documento, rilasciato dal Responsabile del sistema (v.) sotto la propria responsabilità, che certifica le proprietà, le prestazioni e le limitazioni d'impiego note ai fini dell'impiego in sicurezza di un articolo nell'ambito di un programma di prove finalizzato alla certificazione (v.). Viene emanato sulla base di prove industriali (v.) da eseguire a premessa delle attività di valutazione delle caratteristiche di *safety* ed ergonomiche da condurre a cura del personale dell'A.D.

5.29 lettera di mandato

Ai fini della presente pubblicazione, documento emanato da una Forza armata o da SMD (Organo Programmatore), nel quale viene formulata l'esigenza di approvvigionare un determinato bene materiale o servizio, e per il quale l'organo programmatore esprime il proprio requisito.

5.30 materiali energetici

Sostanze e manufatti esplosivi detonanti o deflagranti.

5.31 materiali militari

Articoli (v.) che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, si considera siano costruiti per un prevalente o esclusivo uso militare o dei Corpi armati o di Polizia⁵.

5.32 matrice di conformità

Tabella funzionale all'elaborazione del piano di qualifica (v.) e successivamente alla condotta dell'attività di qualifica/certificazione/omologazione (v.), che riporta l'elenco dei requisiti oggetto di verifica, dei relativi metodi di prova, degli esiti delle verifiche e conseguenti evidenze documentali (es. analisi tecniche, studi, dimostrazioni, rapporti di prova, precedenti certificazioni).

5.33 omologazione

In senso generale, l'o. consiste nell'accertamento e nel riconoscimento ufficiale, da parte di un'Autorità a ciò preposta, della conformità di un atto, di un fatto o di un oggetto alle regole che lo disciplinano.

Per TERRARM l'o. è il processo finalizzato a dichiarare formalmente la rispondenza delle caratteristiche di un articolo (v.), identificato da una ben precisa configurazione (v.), alle regole per esso fissate a tale scopo da una norma civile o militare.

L'o. è quindi applicata quando esiste una norma, avente carattere cogente per l'A.D., che

⁵ Per gli scopi di questa pubblicazione, la definizione discende da quella di «materiale d'armamento» data dalla legge (185/90, art. 2, co. 1) senza però corrispondervi completamente, in quanto non utilizzata per valutare l'esportabilità di un articolo bensì per definire il rapporto tra la sua destinazione d'uso e le sue specificità costruttive.

affida ad un'Autorità espressamente designata il rilascio delle dichiarazioni di rispondenza ai requisiti stabiliti dalla norma stessa⁶.

L'o. può riguardare anche solo una parte dell'intero insieme di proprietà possedute dall'articolo ovvero elencate nella specifica tecnica (v.) e può quindi essere prevista all'interno di un'attività di qualificazione (v.) più estesa⁷.

La norma che impone l'o. definisce anche gli ambiti di variabilità della configurazione entro cui il relativo certificato mantiene la propria validità.

5.34 omologazione per estensione

Attività di omologazione (v.) di un articolo che può essere considerato – a giudizio di TERRARM - variante (v.) di una configurazione base (v.) con diverse prestazioni, e che pertanto può richiedere, ai fini della relativa certificazione, un numero di prove ridotto e limitato alla sola verifica di rispondenza della variante ai requisiti previsti.

5.35 part number

Vedere *codice articolo o numero di disegno* (punto 5.17).

5.36 piano di qualifica⁸

Programma temporale del processo di qualificazione (v.) ovvero delle attività e degli attori necessari a verificare la rispondenza dell'articolo ai requisiti tecnici per esso stabiliti da una Specifica Tecnica (v.).

Il p.d.q. viene definito da TERRARM, con l'eventuale collaborazione di Enti militari specializzati, dell'Università, dell'Industria, di Centri di ricerca o di eccellenza, e comprende sia l'elenco delle prove finalizzate all'emissione della AIS, se previste, sia quelle necessarie alla fase successiva di certificazione.

A valle del p.d.q. viene elaborata la matrice di conformità (v.).

5.37 prova

Accertamento finalizzato alla dimostrazione, attraverso specifiche operazioni, della rispondenza di una proprietà o caratteristica al corrispondente requisito (v.).

⁶ Per quanto analoga, per molti aspetti, alla qualificazione (v.), l'*omologazione* (dal greco ὅμος [«uguale», «simile»] e λόγος [«discorso», «parola»]) ha l'intento aggiuntivo di assicurare un determinato grado di "similitudine" tra oggetti destinati a condividere, in tutto o in parte, obblighi e regole di utilizzo, norme applicabili, requisiti comuni ed ambienti operativi, instaurando quindi un rapporto logico non soltanto tra l'insieme delle regole e l'articolo da omologare (come già avviene per la qualificazione) ma anche tra quest'ultimo e tutti gli altri della stessa natura (già omologati o potenzialmente omologabili). Infine l'omologazione può instaurare un rapporto anche con soggetti di natura diversa (basti pensare alla *safety* nella circolazione stradale).

⁷ Il caso tipico è costituito dai sistemi d'arma basati su piattaforme veicolari, dove queste ultime sono soggette ad omologazione per la circolazione su strada, mentre l'intero sistema, che comprende anche la componente armamento, potrà essere oggetto di una diversa certificazione.

⁸ Spesso coincidente con il "programma di prove tecniche", limitandone la portata concettuale.

5.38 prova governativa

Prova tecnica (v.) eseguita su un articolo (v.) direttamente da TERRARM, o sotto il suo controllo, avvalendosi delle proprie Unità organiche, di Enti di sperimentazione esterni o dell'Industria, in quest'ultimo caso acquisendo i risultati di una o più Prove Industriali (v.) condotte sotto la supervisione di personale dell'A.D. appositamente designato.

5.39 prova industriale

Prova (v.) eseguita dal produttore di un articolo (v.) sulla base di un proprio programma o su richiesta di TERRARM.

5.40 prova tecnica

Prova (v.) finalizzata alla valutazione di una caratteristica per la quale esiste il corrispondente requisito tecnico (v.).

5.41 qualificazione⁹

Attribuzione di una qualifica tramite accertamento e certificazione della rispondenza, da parte di un determinato articolo (v.) o tipo di articolo, ai requisiti di funzionalità e di prestazione per esso stabiliti da una specifica tecnica (v.).

5.42 qualificazione per estensione

Attività di qualificazione (v.) di un articolo che può essere considerato – a giudizio di TERRARM - variante (v.) di una configurazione base (v.), e che pertanto può richiedere, ai fini della relativa certificazione, un numero di prove ridotto e limitato alla sola verifica di rispondenza della variante ai requisiti previsti.

5.43 requisito

Caratteristica o capacità richiesta per un determinato scopo.

5.44 Requisito Operativo

Descrizione analitica delle caratteristiche tecnico-funzionali, espresse in una cornice programmatico-gestionale, che l'articolo deve possedere ai fini del soddisfacimento di una determinata Esigenza Operativa (v.) ovvero per il conseguimento di una determinata capacità.

Il r.o. può essere costituito da un Requisito Operativo Provvisorio o da un Requisito Operativo Definitivo. In mancanza dei documenti così ufficialmente definiti, il r.o. dovrà essere accuratamente riportato in una scheda descrittiva allegata alla lettera con cui il richiedente conferisce a TERRARM il mandato di acquisizione dell'articolo e che ne riporta lo scopo e le caratteristiche prestazionali e logistiche.

⁹ Comunemente anche appellata con il termine improprio “qualifica”.

5.45 requisito tecnico

Requisito (v.) espresso attraverso una o più caratteristiche misurabili in modo oggettivo, ripetibile e con accuratezza e precisione note.

5.46 responsabile di (o del) prodotto

È il responsabile di un materiale o articolo quando quest'ultimo non è identificabile in un sistema (v.).

La definizione è alternativa a quella di Responsabile di sistema (v.) solo per ragioni di proprietà linguistica, avendo il r.d.p. gli stessi compiti e le stesse attribuzioni del primo.

5.47 responsabile di (o del) sistema

È il soggetto a cui si attribuisce la responsabilità finale del progetto stesso, con valenza per l'intero ciclo di vita di un articolo (v.), tipo (v.) o sistema (v.) in termini di:

- caratteristiche di *safety*;
- funzionalità;
- concezione di soluzioni progettuali idonee a soddisfare i requisiti previsti;
- supervisione delle fasi di sviluppo;
- costruzione o supervisione della fasi di produzione;
- installazione ovvero messa in esercizio;
- informazioni fornite nella documentazione da questi emessa nei confronti dell'articolo considerato;
- gestione della configurazione.

Di regola, il r.d.s. coincide con l'autorità di progetto (v.); in ogni caso, il r.d.s. si fa carico, una volta riconosciuto formalmente, delle attribuzioni e delle responsabilità di quest'ultima.

5.48 sistema

Articolo (v.) più o meno complesso destinato a svolgere o supportare una capacità o compito operativi, fornendo un insieme di prestazioni appositamente definiti da una specifica tecnica (v.).

Un s. può essere fisicamente suddiviso in complessivi, sottocomplessivi, assiemi, articoli, ecc.

5.49 sistema d'arma

Articolo (v.) che possiede sia le caratteristiche di un sistema (v.) sia quelle di un materiale militare (v.).

5.50 specifica tecnica

Documento che formalizza l'insieme delle caratteristiche (fisiche, prestazionali, ambientali, ecc.) necessarie a definire compiutamente un articolo (v.) o un tipo (v.).

5.51 sperimentatore

Persona in possesso di formazione, addestramento ed esperienza idonei all'esecuzione di prove su articoli prototipali ed alla valutazione dei relativi risultati.

5.52 sperimentazione

Attività consistente nell'esecuzione di una o più prove tecniche su un esemplare (o insieme di esemplari) di articolo (v.) con il fine di:

- valutare il grado di rispondenza delle funzionalità e delle prestazioni ai corrispondenti requisiti, nell'ambito di un'attività di ricerca o di sviluppo;
ovvero:
- definirne la specifica tecnica (v.).

Le finalità sopra descritte possono essere concomitanti.

5.53 sviluppo

Attività di studio, elaborazione ed eventuale modifica progressiva della configurazione (v.) di un articolo avente lo scopo di renderne le proprietà e le prestazioni rispondenti ad una data esigenza oppure di apportarvi miglioramenti, rispetto al loro stato attuale.

5.54 test

Vedere *determinazione* (punto 5.23).

5.55 tipo

Modello caratteristico che permette di identificare e realizzare una serie di oggetti¹⁰ con medesima configurazione e specifica tecnica.

5.56 validazione operativa

Attività di competenza degli Stati maggiori di Forza armata, che consiste nella valutazione della rispondenza di un articolo, in una definita configurazione, alle caratteristiche operative e logistiche previste/ discendenti dal Requisito Operativo (v.) e conseguente certificazione da parte di un'Unità dell'area tecnico-operativa, appositamente designata dall'Autorità centrale o di vertice competente.

¹⁰ articoli (v.) o sistemi (v.)

5.57 variante tecnica

Differenza esistente tra una configurazione (v.) rispetto ad un'altra, quest'ultima presa come riferimento.

La differenza può riguardare la natura fisica dei componenti ovvero le relazioni strutturali che tra essi intercorrono, il *software* installato, i manuali, la periodicità ed il tipo di ispezioni, ecc.

5.58 versione

Complesso di varianti tecniche (v.) apportate alla configurazione di un articolo per migliorarne ovvero diversificarne le prestazioni operative o logistiche, in base a specifiche finalità d'impiego definite in un requisito operativo (v.).

5.59 verifica di conformità

Attività condotta in sede di approvvigionamento di uno o più esemplari di articolo (v.), volta ad accertare la rispondenza di quanto acquisito al capitolato tecnico (v.) di riferimento.

6 SIGLE ED ABBREVIAZIONI**NOTA**

sono riportate anche le sigle e le abbreviazioni che non prevedono una definizione specifica da parte di questa pubblicazione tecnica.

- (v.)	vedasi (nelle definizioni)
- A.D.	Amministrazione della difesa
- AdC	Articolo di Configurazione
- AIS	Autorizzazione all'Impiego Sperimentale
- ANC	Autorità Nazionale Competente
- ANS	Autorità Nazionale per la Sicurezza delle informazioni
- AOS	Autorizzazione ad Operare sul Sistema
- DA	<i>Design Authority</i>
- DVT	Divisione tecnica / Divisioni tecniche di TERRARM
- DTC	Divisione tecnica competente (di TERRARM)
- EI	Esercito italiano
- EDR	Ente/Distaccamento/Reparto
- EO	Esigenza operativa
- FA	Forza armata / Forze armate
- GAI	Giudizio di agibilità industriale
- INFOSEC	<i>Information Security</i> (Sicurezza delle informazioni)
- NSN	<i>NATO stock number</i>
- NTI	Nota tecnica informativa
- NUC	Numero unico di codifica
- OP	Organo programmatore

- PI	Prove industriali
- P/N	<i>Part Number</i>
- PPT	Programma di prove tecniche
- PT	Prova tecnica / Prove tecniche
- QP	<i>Qualification plan</i>
- RdS	Responsabile di sistema
- RO	Requisito operativo
- ROD	Requisito Operativo Definitivo
- ROP	Requisito Operativo Provvisorio
- RT	Reparto di TERRARM
- RTI	Raggruppamento temporaneo d'impres
- RVT	Richiesta di variante tecnica
- SGD	Segretariato generale della difesa
- SMD	Stato maggiore della difesa
- S/N	<i>Serial Number</i>
- ST	Specifica tecnica
- STANAG	<i>Standardization Agreement</i>
- TER	Prefisso facente parte dell'identificativo attribuito alle pubblicazioni tecniche emanate dalla Direzione armamenti terrestri
- TERRARM	Direzione degli Armamenti Terrestri
- UEO	Unione Europea Occidentale
- UTT	Ufficio tecnico territoriale (armamenti terrestri)
- VO	Validazione Operativa

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA